

ASSOCIAZIONE PARCO DELLA GRATITUDINE A.P.S.

STATUTO

Denominazione Sede

Art.1

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "**Associazione Parco della Gratitude A.P.S.**" in seguito alla modifica dello Statuto, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dell'**Associazione Parco della Gratitude A.p.s.** L'Associazione assumerà la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore - E.T.S.con applicazione della relativa disciplina, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo l'iscrizione nel predetto Registro, l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione medesima negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale in via della Giustiniana, 640a- 00189 Roma.

Il trasferimento della sede non comporta la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e agli associati.

Attività di interesse generale e finalità

Art.3

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Art.4

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art.3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate alle seguenti attività:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Per perseguire gli scopi indicati nell'art.3 e per realizzare le attività indicate, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- sostenere le famiglie che optano per l'homeschooling e l'educazione parentale;
- organizzare ed erogare percorsi educativi e formativi on-line e in presenza;
- assistere on line o in presenza i soci o i loro familiari per ogni problema educativo o formativo;
- incoraggiare lo sviluppo e la crescita delle persone che, con ruoli diversi, gravitano intorno al mondo dell'educazione, della formazione e dell'homeschooling, favorendo la loro integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole;
- operare interventi di prevenzione del disagio sociale, sostenendo le persone che operano intorno al mondo dell'educazione, della formazione, dell'homeschooling e dell'educazione parentale;
- interagire e collaborare attivamente con singoli e organizzazioni, siano essi Enti pubblici o privati, aziende, associazioni, al fine di realizzare gli scopi associativi;
- dotarsi di spazi, strumenti, attrezzature e quant'altro possa essere utile per raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e a favorirne lo sviluppo;
- promuovere e gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Attività diverse

Art.5

L'Associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente.

La loro individuazione è demandata al Consiglio Direttivo.

Associati

Art.6

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro – persone fisiche, persone giuridiche, associazioni - che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'ammissione di un nuovo associato avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Per tutti gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo, anche in relazione al regolamento ove previsto.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art.7

La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni, mancato rinnovo o esclusione.

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata dalla mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato in forma scritta all'associato dichiarato decaduto il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art.8

Ciascun associato ha diritto ad un voto nell'assemblea. Può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nel caso di associato minorenne il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se, al momento di convocazione dell'assemblea, il numero degli associati dell'Associazione risulti inferiore a cinquecento e di cinque associati se il numero di associati dell'Associazione risulti non inferiore a cinquecento.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione, né ad Enti da essa controllati o ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi, in applicazione dell'art. 2732, commi 4 e 5, del codice civile.

Organi sociali

Art.9

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Tutti gli Organi sociali elettivi hanno la durata di tre anni.

L'eleggibilità degli Organi sociali è libera e tutti gli associati hanno diritto di essere eletti quali membri degli Organi sociali.

In primis, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione e durano in carica fino alla prima Assemblea degli associati.

Assemblea

Art.10

Tutti gli associati formano l'Assemblea e partecipano alla stessa con diritto di voto se sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché tutte le volte che sia convocata su richiesta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, inviato via posta raccomandata, o via email, a ciascun associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli associati possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica - o anche per delega-, purché sia possibile verificarne l'identità di chi partecipa e vota. Nel caso di partecipazione "a distanza" all'Assemblea, il diritto di voto potrà essere esercitato per via telematica o per corrispondenza.

Art. 11

L'Assemblea:

- nomina e revoca il Presidente dell'Associazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- approva il programma annuale di attività sociale e stabilisce le direttive d'ordine generale dell'Associazione;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla propria competenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione e delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla propria competenza;
- delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno;
- delibera gli eventuali emolumenti individuali annui da corrispondere al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Per le deliberazioni dell'Assemblea sarà redatto un apposito verbale a disposizione degli associati.

Art.12

In via ordinaria, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum costitutivo della adunanza (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

In via straordinaria, per le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, è richiesta per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio è richiesto invece il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo - Amministratori

Art.13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a undici membri, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri. È Convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o email, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermare loro la carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art.14

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Elabora e propone piani di attività da sottoporre all'assemblea. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e il vicepresidente, dell'Associazione.

Ai componenti degli organi Amministrativi e di controllo dell'Associazione previsti dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, nei limiti previsti dall'articolo 8 comma 4 lettera a) del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà redatto un apposito verbale a disposizione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.15

La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

In applicazione dell'art. 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome,

il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Presidente

Art.16

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, la nomina ha durata analoga al Consiglio Direttivo che presiede ed è rieleggibile.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, se nominato dall'Assemblea:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione.

Organo di controllo

Art.17

L'Organo di controllo, qualora nominato in applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e/o al superamento dei limiti ivi previsti, è composto da 1 a 3 Membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e dura in carica tre anni.

L'incarico è incompatibile con la carica di Membro del Consiglio Direttivo.

Ai Componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I Componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di Soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231- qualora applicabili -, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento dell'Associazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al successivo articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I Componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio dei Revisori

Art.18

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato in applicazione dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e al superamento dei limiti ivi previsti, è composto di tre membri rieleggibili, con idonea capacità professionale, anche non associati, eletti dall'Assemblea.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri. Esprimono, inoltre, motivato parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Conflitto di interessi

Art.19

Agli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile in materia di annullamento dei contratti conclusi dagli stessi in conflitto di interessi con l'Associazione e di impugnazione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con l'Associazione.

Art.20

In conformità all'art. 2373 del codice civile, la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di Terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma delle disposizioni del codice civile qualora possa recarle danno.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I Componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei Consiglieri di sorveglianza.

Responsabilità

Art.21

Gli Amministratori, i Direttori generali - se presenti -, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Denuncia al Tribunale

Art.22

Almeno un decimo degli associati, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a 500, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Patrimonio sociale - Entrate

Art.23

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative;
- dai contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da eventuali rendite patrimoniali;
- dall'attività di raccolta di fondi, anche mediante eventi o manifestazioni;

- dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse da effettuarsi nei limiti e secondo le modalità del D. Lgs. 117/2017 e dei decreti di attuazione;
- dai contributi e dagli apporti erogati da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 79 del D. Lgs. 117/2017;
- dai rimborsi e proventi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- dai residui annuali di gestione;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Art.24

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come meglio individuate all'art.4. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art.8 del D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a Fondatori, Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri Componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scritture contabili e bilancio

Art.25

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Il bilancio, redatto in conformità all'art.13 del D. Lgs. 117/2017 ed alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso in cui il bilancio presenti ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220 mila euro, lo stesso può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 nella relazione di missione, ovvero in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Pubblicazione entrate sul sito internet

Art.26

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 100 mila euro l'Associazione, a norma dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa, cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai Dirigenti nonché agli Associati.

Bilancio sociale

Art.27

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 1 milione di euro l'Associazione provvederà agli adempimenti di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, concernenti la redazione del bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il suo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Libri sociali

Art.28

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 (scritture contabili e bilancio), 14 (bilancio sociale se ne ricorrono le condizioni) e 17, comma 1 (registro dei Volontari se presenti), l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati o aderenti, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata all'Organo, che detiene i libri stessi, il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Raccolta fondi

Art.29

L'Associazione può effettuare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità all'art. 7D. Lgs. 117/2017 ed alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Volontari e attività di volontariato

Art.30

L'Associazione può avvalersi di Volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai quali saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

I Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro.

I Volontari saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i Terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Lavoratori dell'Associazione

Art.31

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Per i Lavoratori dell'Associazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017 in relazione al loro trattamento economico e normativo.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Art.32

In caso di estinzione o scioglimento il Patrimonio netto residuo dell'Associazione sarà devoluto, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17, previo parere dell'Ufficio ivi indicato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

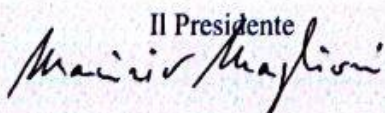
Resta ferma la possibilità di avvalersi del silenzio assenso, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, qualora la risposta dello stesso Ufficio non sia resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

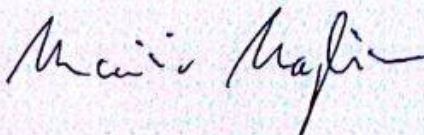
Clausola di rinvio

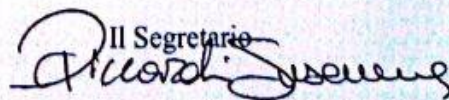
Art.33

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, i relativi Provvedimenti attuativi, le disposizioni del codice civile nonché la legislazione in materia.

Firme

Il Presidente




Il Segretario




AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 3 Sottobogni	N. 6827 Serie 3 Data 12.11.21	REGISTRATO CON EURO L'EDILENTE
--	-------------------------------------	--------------------------------------

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci
Associazione Parco della Gratitude a.p.s.

Roma, 03/11/2021

Oggetto: Verbale assemblea soci

In data 03 novembre 2021 alle ore 21:30 si è riunita in videoconferenza l'assemblea dei soci dell'Associazione Parco della Gratitude a.p.s., per discutere il seguente ordine del giorno.

1. Proposta di modifica dello Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore
2. Mandato al Legale Rappresentante di richiedere la qualificazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
3. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Soci (tra parentesi il genitore):

Camilla Sartoretti (*Fabrizio Sartoretti*)
Sergio Pulitelli (*Maurizio Pulitelli*)
Michael Pulitelli (*Maurizio Pulitelli*)
Riccardo Pascoletti (*Leonardo Pascoletti*)
Cesare Pascoletti (*Leonardo Pascoletti*)
Julian Dickmann (*Giulio Dickmann*)
Alessandro Di Paola (*Valentina Artini*)

Viola Fassetta (*Silvia Fassetta*)
Gabriele Bitti (*Astrid Cammerinesi*)
Orlando Puppi (*Maria Anastasia Bulgarini*)
Beatrice Narduzzi (*Fabiana Di Clemente*)
Emanuele Papaleo (*Luisa Romani*)
Andrea Caroselli (*Roberta Agostini*)

Sono presenti i Soci: Maurizio Maglioni che presiede l'Assemblea, Liza Cavallaro, Susanna Piccardi, Iride Marcaccini, Manuela Alejandra Ramos Atencio

Su proposta del Presidente, viene nominato Segretario la Sig.ra Susanna Piccardi, che accetta.

Il Presidente, compiuto l'accertamento per constatare la validità della seduta in quanto presente il quorum previsto da Statuto, dichiara la stessa validamente costituita e atta a deliberare, prende la parola per illustrare il primo punto dell'ordine del giorno.

1. Proposta di modifica dello Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore

Il Presidente illustra le motivazioni per la necessità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Solo gli enti iscritti al RUNTS possono acquisire la qualifica di "Ente del Terzo Settore" e quindi sono gli unici autorizzati a qualificarsi come Enti del Terzo Settore ed essere trattati come tali. Per esempio, per essere, o continuare ad essere APS bisognerà dunque essere registrati nel RUNTS. I benefici dello status di Ente del Terzo Settore sono in particolare quelli fiscali, dalla possibilità di accedere a fondi dedicati a quelli legati a modalità agevolate di rapporto con gli Enti pubblici.

Parco della Gratitude a.p.s.
Associazione culturale di promozione sociale
Via della Giustiniana, 640A- 00189 Roma

Codice Fiscale 96456730587
scuolaparentaleroma@gmail.com
parcodellagratitude@pec.it
IBAN: IT46C0200805129000105951926



Il Presidente fa presente che si rende necessaria la modifica dello Statuto per adeguarlo alle previsioni del Dlgs 117/2017, nonché renderlo più confacente alle nuove esigenze di carattere associativo attraverso un adeguamento dell'oggetto sociale.

I Soci hanno ricevuto la proposta del nuovo Statuto insieme alla Convocazione di Assemblea. Dopo breve discussione l'assemblea approva all'unanimità la proposta di nuovo Statuto.

2. Mandato al Legale Rappresentante di richiedere la qualificazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

L'Assemblea all'unanimità ribadisce la volontà di essere APS e dà mandato al Presidente di procedere con l'iscrizione al RUNTS

3. Varie ed eventuali

Nessun altro avendo preso la parola sul punto 3) posto all'ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare, la riunione è sciolta alle ore 22:30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

.....*Mauro Maglioni*.....

Il Segretario

.....*Paola Sestini*.....